



<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>	<i>Direzione:</i> POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI  <i>Area:</i>		
Prot. n. _____ del _____ <b>OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:</b> Approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle cave ai sensi della LR 17/2004  _____ IL ESTENSORE                      IL RESP. PROCEDIMENTO                      IL DIRIGENTE RESPONSABILE                      IL DIRETTORE REGIONALE			
<b>ASSESSORATO PROPONENTE</b>	SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO E ARTIGIANATO, RICERCA, START-UP E INNOVAZIONE _____ L'ASSESSORE		
<b>DI CONCERTO</b>	_____ IL DIRETTORE		
<b>ALL'ESAME PREVENTIVO COMM. NE CONS. RE</b> <input type="checkbox"/>			
<b>COMMISSIONE CONSILIARE:</b>  Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		<b>VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:</b> <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio _____	
<b>SEGRETERIA DELLA GIUNTA</b>		<b>Data di ricezione: 18/09/2020 prot. 668</b>	
<b>ISTRUTTORIA:</b> _____ _____ _____ _____			
_____		_____	
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____		_____	
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		IL PRESIDENTE	

Oggetto: Approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle cave ai sensi della LR 17/2004

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-up e Innovazione

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive integrazioni;

**VISTA** la L.R. 17 del 6/12/2004 "Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14" ed in particolare:

- art. 14 che prevede sia stipulata una convenzione tra il comune ed il titolare dell'autorizzazione che contenga:
  - o garanzia fideiussoria relativa alle opere di recupero ambientale. Tale garanzia è determinata sulla base del prezzario regionale vigente per le opere ed i lavori pubblici ed è aggiornata almeno ogni tre anni;
- art. 16 che prevede che nel caso di verifica parziale il comune ove risulti la conformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, svincola la quota parte della somma oggetto della garanzia fideiussoria corrispondente alle opere eseguite;
- art. 33 che prevede per le attività estrattive in corso che "il comune aggiorna le garanzie fideiussorie relative alle opere di recupero ambientale per le cave e torbiere in esercizio sulla base del prezzario regionale per le opere ed i lavori pubblici vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Copia della garanzia fideiussoria aggiornata viene trasmessa alla struttura regionale competente in materia. Ove il comune non provveda all'aggiornamento della garanzia fideiussoria entro il termine indicato, la Regione, previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo previsto dall'articolo 19 della l.r. 14/1999 e successive modifiche"

**VISTO** il regolamento n. 5/2005 "Regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 6 dicembre 2004 n. 17 (disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999 n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo e successive modifiche)" ed in particolare l'art. 8 "Computo metrico estimativo" che prevede che il computo metrico previsto agli articoli 3 comma 1 lettera i), 4 comma 1 lettera o), 5 comma 9 lettera e) e 10 comma 2 lettera e) viene redatto utilizzando il prezzario regionale vigente. Prevede inoltre al comma 2 del medesimo articolo 8 che per eventuali prezzi non compresi nel prezzario regionale di cui al comma 1 si fa riferimento ai listini delle locali Camere di Commercio, industria, agricoltura e artigianato ovvero in mancanza, ai locali prezzi di mercato.

**CONSIDERATO CHE** non è stato predisposto un documento di approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle cave ai sensi della LR 17/2004, mentre definire tali criteri consente di avere omogeneità di applicazione da parte dei comuni interessati

**RITENUTO** utile al fine di uniformare le polizze per tutto il territorio della Regione Lazio tenendo in particolare conto i seguenti aspetti:

- Superare le difficoltà lamentate dalle imprese del settore estrattivo per l'ottenimento di idonee garanzie finanziarie, necessarie per assicurare il recupero del sito estrattivo secondo il progetto da ultimo autorizzato come specificato nella Deliberazione Giunta Regionale 177/2019 Approvazione "Linee programmatiche per le azioni strategiche finalizzate al rilancio e alla riqualificazione del settore estrattivo - Legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, articolo 31", punto 1.1 "Verifica straordinaria" lettera e);
- Favorire l'adesione volontaria delle imprese al sistema comunitario di ecogestione e audit (Eco-management and audit scheme «EMAS»), od alla certificazione ISO 14000 come testimonianza di attenzione nei confronti dell'ambiente, e con il presente intervento regolamentare riconoscere una riduzione degli importi della garanzia finanziaria,

**RITENUTO** di dar seguito ai principi sopra indicati con le azioni appresso indicate:

- prevedere la possibilità che le polizze siano rilasciate per fasi temporalmente individuate nel piano di coltivazione a cui corrisponde uno specifico progetto di risistemazione ambientale anche per fasi;
- prevedere una riduzione degli importi della garanzia prestata se l'azienda è in possesso di certificati di qualità come di seguito specificato:
  - o 10% in presenza di certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato, relativa all'impresa esercente;
  - o 25% in presenza di certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato, relativa all'impresa esercente e che comprenda anche la gestione del sito di cava identificato nel medesimo certificato;
  - o 50% in presenza di registrazione EMAS ai sensi del Reg. CEE 1221/2009.

**CONSIDERATO** poi di indicare nel documento allegato le possibili forme di costituzione delle polizze

**CONSIDERATO** poi che un altro elemento di criticità che si è evidenziato riguarda i prezzi presi a riferimento per il calcolo della polizza. Infatti la legge fa riferimento al prezzario regionale mentre le associazioni datoriali hanno sollevato problemi sulla congruità di tali prezzi che non riportano una voce specifica per l'attività di che trattasi

**VISTA** la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna protocollo Registro Ufficiale 24821 del 28/07/2020, inviata per conoscenza alla scrivente Direzione dal "Centro per la Valorizzazione del Travertino Romano S.r.l.", acquisito prot. R.L. n. 686162 del 30/07/2020, nella quale viene riconosciuta la congruità del prezzo proposto ai fini dell'inserimento di tale prezzo nella Tariffa

Prezzi della Regione Lazio una nuova voce di prezzo specificatamente riferita al recupero ambientale delle cave.

**CONSIDERATO** che tale esigenza è scaturita dalla previsione normativa della legge sulle cave 17/2004 che come sopra indicata fa riferimento al prezzario della Regione Lazio nel quale non viene contemplato alcun prezzo specifico relativo ai lavori di recupero delle cave rendendo di fatto obbligatorio l'utilizzo dei prezzi della Parte A (Opere edili) e della Parte C (Sistemazione aree a verde e impianti sportivi).

**CONSIDERATO** che nel periodo attuale per effetto delle conseguenze del COVID-19 sia opportuno sostenere le attività produttive, ferme restando gli obblighi ambientali previsti.

**CONSIDERATO** quindi che si ritiene in via preliminare accettare i prezzi così come valutati congrui dal Ministero come sopra richiamato, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 del regolamento 5/2005 che prevede anche la possibilità di utilizzare nuovi prezzi, fermo restando che verrà chiesto alle società di sottoscrivere impegno al conguaglio della polizza al termine della fase di inserimento del prezzo suddetto nel Prezzario della Regione Lazio, qualora risultasse superiore.

**VISTO** il documento tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, denominato: "Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle cave ai sensi della LR 17/2004 per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fidejussioni a carico del richiedente. Indirizzi regionali in merito"

**PRESO ATTO** che la relazione ed il documento su richiamato individuano soluzioni tecniche volte al superamento delle criticità manifestatesi circa il reperimento delle polizze come segnalato dalle associazioni di categoria

**RITENUTO**, per quanto sopra, opportuno procedere al fine di garantire una migliore applicazione dei criteri e delle modalità di presentazione delle garanzie finanziarie necessarie per la messa in esercizio delle cave;

**RITENUTO** di stabilire che i Comuni dovranno provvedere ad acquisire, verificare ed accettare le garanzie finanziarie, delle quali sono i legittimi Soggetti beneficiari;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

#### **DELIBERA**

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

di approvare il "documento tecnico", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, denominato: "Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle cave ai sensi della LR 7/2004"

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Lazio  
[www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)